

CIRCOLARE n. 1 / 2025

Gentili clienti

Loro sedi

Modena, 03 Gennaio 2025

Oggetto: Novità della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207 del 30.12.2024)

Si informano i Gentili Clienti che in data 30/12/2024 è stata pubblicata la Legge di Bilancio che entra in vigore **dal 01/01/2025**.

Si indicano a seguire alcune delle principali novità in materia fiscale e agevolativa (nell'ordine in cui i relativi punti sono trattati nella legge stessa).

1. Riduzione aliquote IRPEF

A decorrere dall'1.1.2025, confermando quanto già previsto in deroga per l'anno 2024, vengono previsti a regime tre aliquote a scaglioni per il calcolo IRPEF; in particolare si applica l'aliquota del 23% per redditi fino a 28.000 euro; l'aliquota del 35% per redditi da 28.001 euro a 50.000 euro e l'aliquota del 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

2. Incremento detrazione redditi da lavoro dipendente

La Legge di Bilancio prevede una "no tax area" per i redditi da lavoro dipendente fino ad Euro 8.500 attuata incrementando la detrazione fiscale fino ad Euro 1.955 per redditi inferiori a 15.000 euro. In questo modo viene assimilato tale reddito da lavoro dipendente al reddito di pensione.

Per i redditi da lavoro dipendente inferiori ad Euro 20.000 (importo che va rapportato su base annua) è inoltre previsto un bonus in percentuale variabile dal 7,1% (se il reddito è inferiore ad Euro 8.500) al 4,8% (se il reddito è superiore ad Euro 15.000) che *non concorre alla formazione del reddito*.

Per i redditi da lavoro dipendente superiori ad Euro 20.000 ma inferiori ad Euro 40.000 è invece previsto un contributo pari ad Euro 1.000 (rapportato al periodo di lavoro) se il reddito è inferiore ad Euro 32.000, tale contributo decresce all'innalzarsi del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia massima.

Tali contributi vengono riconosciuti in maniera automatica dal datore di lavoro in sede di elaborazione della busta paga. Nel caso in cui il contributo risultasse *non spettante* lo stesso datore di lavoro provvederà al recupero della parte eccedente, sempre tramite la retribuzione anche a rate.

3. Modifica al sistema delle detrazioni fiscali

Con riguardo ai contribuenti persone fisiche con redditi superiori ad Euro 75.000 la legge di Bilancio prevede a decorrere dal 2025 un limite massimo alle detrazioni fiscali spettanti. Tale limite varia in base al reddito e al numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare; in particolare è prevista una detrazione base di Euro 14.000 per coloro che hanno un reddito tra 75.001 Euro ma inferiore ad Euro

100.000; euro 8.000 se il reddito supera la soglia; ad essa si applica poi un coefficiente variabile da 0,5 (se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico) fino a 1 (se nel nucleo familiare ci sono due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992).

Questo significa, ad esempio, che un contribuente con un reddito superiore ad Euro 100.000 che non ha figli a carico applicherà il coefficiente dello 0,5 e pertanto la detrazione fiscale massima scenderà da euro 8.000 ad euro 4.000 annui; se invece avesse un figlio a carico applicherebbe il coefficiente dello 0,7 e la detrazione salirebbe ad Euro 5.600 annui.

Per le spese con detrazione ripartita su più annualità il limite predetto si riferisce alle detrazioni complessive considerando la rata di spesa detratta ogni anno.

Restano escluse dal predetto limite le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui ipotecari relativi all'acquisto o alla costruzione/ristrutturazione della prima casa, i premi assicurativi relativi e le rate delle spese per interventi edilizi solo se riferiti a contratti stipulati/spese sostenute fino al 31.12.2024.

4. Modifiche alle detrazioni per figli e familiari a carico

A decorrere **dall'1.1.2025** la detrazione per figli a carico spetta solo se di età superiore ad anni 21 e ma inferiore a 30 anni, ad esclusione di quelli con disabilità accertate ai sensi della Legge 104/1992 per i quali la detrazione spetta senza limiti massimi di età anagrafica. Per i figli con meno di 21 anni non spettano detrazioni in quanto sostituite dall'Assegno Unico Universale, previa richiesta all'INPS.

La detrazione fiscale riconosciuta sarà elevata ad euro 950 per ogni figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottati, affiliati o affidati oltre ai figli del coniuge deceduto se conviventi con il coniuge superstite di età *pari o superiore ad anni 21 ma inferiore ad anni 30* (salvo i casi con disabilità).

Per i familiari conviventi diversi dai figli invece si applica la detrazione di euro 750 cadauno ai soli *ascendenti conviventi (ovvero genitori o nonni)*.

Resta esclusa la detrazione per familiari a carico residenti all'estero per i contribuenti che non sono cittadini italiani, europei o di uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

I dipendenti dovranno comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro eventuali familiari non più a carico in base alla normativa sopra esposta affinché essi possano elaborare i conteggi corretti della busta paga, l'omissione di tale comunicazione può comportare una **sanzione da euro 250 ad euro 2.500**. In ogni caso in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà restituire l'eventuale detrazione usufruita non spettante.

5. Novità applicabili al Regime Forfettario

Per l'anno **2025**, potranno aderire al regime forfettario i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato fino ad Euro 35.000 (fino al 2024 il limite di reddito era pari ad Euro 30.000). Restano invariate le altre condizioni.

6. Incremento della detrazione IRPEF per le spese di istruzione

A decorrere dal 2025 la soglia relativa alle spese per scuole dell'infanzia (scuole materne e asili), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria di secondo grado

(superiori) sono detraibili fino alla soglia di Euro 1.000 (in passato la soglia era di Euro 800).

7. Riduzione dell'aliquota di detrazione spese per recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica ed eccezioni

Per i lavori svolti a decorrere dal **01.01.2025** è ridotta al **36%** l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici diversi dall'abitazione principale. Si applica invece la detrazione del **50%** in caso di lavori sull'abitazione.

In caso di interventi per i quali si rende applicabile la detrazione eco-bonus, bonus ristrutturazione e sisma-bonus per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta una detrazione pari al 36% (ovvero al **50%** in caso di lavori svolti nell'abitazione principale).

Per tutti i lavori sopra indicati svolti negli anni 2026-2027 si applicherà l'aliquota del 30% (ovvero 36% in caso di abitazione principale).

La detrazione è sempre da ripartire in 10 quote annuali di pari importo nel limite massimo annuo di cui al punto 3 sopra citato.

Resta in vigore per il bonus ristrutturazione il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare, sia per l'abitazione principale che per gli altri fabbricati abitativi; **non** è invece più ammessa la detrazione in caso di installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas).

Gli interventi relativi al superbonus (incentivi per l'efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) **perdono** ogni detrazione fiscale, restano in vigore le **detrazioni pari al 65%** delle spese sostenute relative a lavori iniziati prima del 15/10/2024 solo se a tale data risulta presentata la CILA-S e sia adottata la delibera assembleare da parte del condominio e sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abitativo (in caso di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione dell'edificio).

Solo per gli immobili colpiti da eventi catastrofici viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute nell'anno 2025.

Viene concessa la possibilità per le **spese sostenute nel 2023 relative ad interventi di Superbonus** di spalmare le spese in 10 quote annuali (invece di 4 quote); tale opzione è *irrevocabile* e deve essere fatta mediante presentazione di una *dichiarazione integrativa da inviare entro il termine di presentazione del modello relativo all'anno di imposta 2024*. Se dalla dichiarazione integrativa emerge un'ecedenza di imposta dovuta questa potrà essere versata senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relativo all'anno 2024.

Resta confermata la detrazione pari al 75% per interventi volti **all'abbattimento delle barriere architettoniche** per l'anno 2025 (spese sostenute per l'installazione di ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe, installazione di elevatori esterni all'abitazione) anche se nell'immobile non risiedono persone con disabilità. La detrazione dovrà essere ripartita in 5 quote annuali e dovrà sottostare ai limiti di spesa variabili in base alla tipologia dell'immobile nel quale vengono svolti i lavori (euro 50.000 per edifici unifamiliari o immobili indipendenti ovvero 40.000/30.000 per ogni unità immobiliare per edifici condominiali).

Per quanto riguarda il **bonus mobili** invece è confermata la detrazione del 50% (sia per l'abitazione principale che per gli altri fabbricati) per l'anno 2025 nel limite di 5.000 euro per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A per i forni; alla classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie; classe F per frigoriferi e congelatori) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; la detrazione sarà da ripartire in 10 quote annuali. Resta escluso l'elettrodomestico per il quale si usufruisce del contributo di cui al successivo punto 10.

8. Bonus nuove nascite

Viene introdotto per l'anno 2025 un bonus sottoforma di importo "una tantum" pari ad Euro 1.000 per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 01.01.2025, tale importo è escluso da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e viene riconosciuto dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda da parte del genitore affidatario e a condizione che il nucleo familiare abbia un valore ISEE complessivamente inferiore ad Euro 40.000 annui.

9. Nuovi requisiti detrazione spese di trasferta e rappresentanza dal reddito di impresa

La Legge di Bilancio prevede che per le **spese sostenute dal 01.01.2025** relative alla rappresentanza (inclusi gli omaggi) o relative a trasferte, oltre alle spese di vitto e alloggio (compresi i rimborsi analitici per viaggio e trasporto dei dipendenti e dei professionisti consulenti della società), la detrazione **dal reddito di impresa** è ammessa ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP solo se vengono pagate con mezzi tracciati (bonifico bancario, postale o altri mezzi di pagamento quali carta di credito/di debito/prepagate o assegni).

Restano invariate le regole per i professionisti, che potranno continuare a pagare le spese di rappresentanza e trasferta in contanti, salvo l'acquisizione della documentazione attestante l'inerenza di tali spese all'esercizio dell'attività professionale.

Sempre per i professionisti invece le spese di viaggio e trasporto, le spese di prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere pagate **con mezzi tracciati** in caso di riaddebito al committente.

Sono invece escluse da tale normativa le spese di pubblicità e sponsorizzazione.

10. Bonus elettrodomestici

E' introdotto per il solo anno 2025 un bonus per l'acquisto di elettrodomestici in sostituzione di apparecchi obsoleti purché siano prodotti in Europa e appartenenti alla classe energetica B; l'importo del contributo è pari al 30% del costo di acquisto entro il limite massimo di Euro 100,00 ovvero Euro 200,00 per famiglie con un valore ISEE inferiore ad Euro 25.000.

Per usufruire del contributo è necessario che il vecchio elettrodomestico sostituito sia poi smaltito; tale agevolazione può essere usufruita per un solo elettrodomestico. Criteri, modalità e termini per concedere questo contributo saranno previsti con apposito decreto del Ministero delle Finanze da adottare entro febbraio; tale contributo sarà concesso comunque entro il limite delle risorse stanziato.

11. Nuove iscrizioni INPS Artigiani e Commercianti - riduzione contributiva

La Legge di Bilancio prevede che i contribuenti che si iscrivono per la prima volta nell'anno 2025 alla gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS che percepiscono redditi di impresa, anche se aderenti al regime forfettario (per questi contribuenti tale riduzione è alternativa a quella prevista per le

nuove attività applicabile senza limiti di tempo), possano richiedere una riduzione contributiva al 50%; tale riduzione spetta anche ai collaboratori familiari purché anche per essi si tratti di una prima iscrizione.

La riduzione spetta per 36 mesi continuativi dalla data di avvio dell'attività di impresa o dal momento di ingresso nella società che deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; resta inteso che l'accREDITAMENTO ai fini pensionistici avverrà in proporzione al massimale contributivo annualmente previsto dall'INPS (se i contributi effettivamente versati raggiungono tale soglia saranno riconosciute le 12 mensilità contributive). La riduzione contributiva si applica sia ai contributi fissi sia a quelli percentuali, previa richiesta presentata in via telematica direttamente all'INPS.

12. Esonero contributivo mamme lavoratrici

E' previsto dalla Legge di Bilancio un esonero contributivo per le mamme di due o più figli, titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione del lavoro domestico) e di reddito di lavoro autonomo e d'impresa che non optano per il regime forfettario. Si tratta di uno *sgravio contributivo* usufruibile fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo per il 2025; dal 2027 invece spetterà per le madri di tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La condizione per usufruire di tale agevolazione è che la retribuzione o il reddito di lavoro autonomo sia inferiore ad Euro 40.000 annui. Tale esonero non spetta per gli anni 2025-2026 alle madri lavoratrici che hanno usufruito del "bonus mamma" di cui alla Legge di Bilancio 2024.

Con provvedimento da emanare entro gennaio verranno rese note le modalità per richiedere l'esonero contributivo.

Per le lavoratrici titolari di reddito di lavoro autonomo iscritte alla Gestione Separata dell'INPS l'esonero contributivo è parametrato al livello minimo di reddito al fine di garantire la copertura previdenziale per l'intero anno.

13. Benefici per lavoratori nell'ambito del welfare aziendale

La Legge di Bilancio 2025 prevede che per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 che si sono trasferiti per motivi di lavoro possa essere riconosciuta dal datore di lavoro una somma a titolo di rimborso per i canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati locati per i primi due anni dalla data di assunzione non tassata **fino ad Euro 5.000** annui.

Per usufruire di tale agevolazione occorre che il dipendente si sia trasferito da un comune distante più di 100 chilometri da quello della precedente residenza e nell'anno precedente l'assunzione abbia avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 35.000.

Il lavoratore dovrà autocertificare il possesso dei requisiti mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 46 DPR 445/2000).

L'esclusione dal reddito di lavoro dipendente non rileva ai fini contributivi.

Per gli anni 2025-2027 è inoltre previsto che non concorra a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di Euro 1.000 il valore dei beni ceduti/servizi prestati a favore dei dipendenti ovvero le somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, dei canoni di locazione o degli interessi passivi sul mutuo per l'abitazione principale; tale limite è elevato ad Euro 2.000

per i lavoratori dipendenti con figli a carico (anche se nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti, figli affiliati, adottati o affidati) previa richiesta da parte del lavoratore, che dovrà comunicare anche il codice fiscale dei figli a carico.

Per i veicoli di nuova immatricolazione successiva al 01.01.2025 concessi in uso promiscuo al dipendente il **fringe benefit** è calcolato applicando il 50% dell'importo calcolato in base alla tabella ACI (su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri) che scende al 20% in caso di veicoli elettrici ibridi e al 10% per i veicoli elettrici.

14. Applicazione aliquota IRES agevolata 20%

Per il solo periodo di imposta 2025 è prevista la riduzione dell'aliquota IRES al 20% per le società di capitali al ricorrere delle seguenti condizioni:

- aver destinato una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio 2024 a riserva;
- aver impiegato un importo pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, in ogni caso pari almeno al 24% dell'utile dell'esercizio al 31.12.2023 e comunque non inferiore a 20.000 euro, ad investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, che rispettino i requisiti di cui alla normativa *Transizione 4.0* e *Transizione 5.0* entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi anno di imposta 2024;
- nel periodo di imposta successivo al 31.12.2024 non deve essere diminuito il numero di unità lavorative per anno rispetto alla media del triennio precedente e devono essere state fatte assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in misura pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori mediamente occupati nell'anno di imposta 2024 e comunque di almeno 1 lavoratore;
- l'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione nel periodo di imposta 2024 o in quello successivo.

Viene inoltre previsto che l'impresa decade dal beneficio se la quota di *utile* accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 ovvero se i *beni* oggetto dell'investimento vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa ovvero destinati a strutture produttive estere entro il quinto periodo successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

15. Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni

Viene introdotta a regime la norma che consente alle persone fisiche di rivalutare il costo o il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ogni anno al di fuori dell'attività di impresa. Tale rivalutazione consente di evitare la tassazione ai fini delle imposte dirette delle eventuali plusvalenze realizzate con la futura cessione di quote.

Gli adempimenti necessari dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre di ogni anno, compresa la stesura e asseverazione della perizia di stima (redatta da un professionista abilitato) e il versamento dell'imposta sostitutiva (prima rata o unica soluzione) con aliquota unica del 18%. In caso di versamento rateale le rate successive alla prima saranno maggiorate di interessi al 3% e dovranno essere pagate entro il 30 novembre dei due anni successivi.

16. Obbligo dal 2026 di collegamento tra l'invio dei corrispettivi e i pagamenti elettronici

La Legge di Bilancio 2025 introduce un obbligo a decorrere dal 01.01.2026 relativo alla necessaria connessione degli strumenti che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi e quelli relativi ai pagamenti elettronici: i dati dei pagamenti elettronici giornalieri dovranno essere trasmessi insieme a quelli dei corrispettivi. Sarà quindi necessario creare un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti per l'invio dei corrispettivi e quelli per l'accettazione di pagamenti elettronici.

A livello sanzionatorio è confermato quanto segue:

- la sanzione di Euro 100 in caso omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni periodiche sarà estesa alle violazioni sull'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici;
- la sanzione da 1.000 Euro a 4.000 Euro si applica anche in caso di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e quello di trasmissione dei corrispettivi;
- si applicano le sanzioni per violazioni ripetute sulla mancata trasmissione dei corrispettivi anche in caso di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- le sanzioni per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali sono estese anche in caso di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con quello di memorizzazione e invio dei corrispettivi.

17. Obbligo di indirizzo PEC per gli amministratori di società

A decorrere dal 01.01.2025 viene introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale a titolo di domicilio digitale.

Al momento però non sono stati previsti i termini per l'attivazione e la comunicazione del domicilio digitale al Registro Imprese e nemmeno le eventuali sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

18. Nuovo termine per l'accredito dei pagamenti elettronici diversi dai bonifici

In merito ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici è introdotto l'obbligo di accreditare gli importi giornalieri entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la transazione con valuta del giorno di ricezione dell'ordine di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento dovranno adeguarsi a tali prescrizioni entro il 30.06.2025.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete rivolgervi direttamente alla Dott.ssa Elisa Simoni.